





Oggetto: **Progetti di addestramento rivolti a cittadini non comunitari – Art. 40 comma 9, lett. b) e comma 10 del DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione dello stesso che dall'adozione della presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1.

### DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento concernente le modalità di predisposizione e di approvazione dei progetti formativi di addestramento temporaneo, rivolti a lavoratori stranieri non comunitari da realizzarsi nella Regione Marche, ai sensi dell'art. 40 commi 9, lett. b) e 10 del DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004", contenuto nel documento allegato al presente atto (Allegato A) del quale costituisce parte sostanziale ed integrante.
2. Di disporre che la P. F. "Servizi per l'impiego e Mercato del Lavoro" è competente per la procedura di approvazione dei progetti formativi di cui al punto precedente.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Dott. Gian Mario Spacca)



**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro**

**A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Decreto Legislativo n. 286 del 25.07.1998: "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", in particolare l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari", lettera f).
- DPR n. 394 del 31.08.1999: Regolamento recante norme di attuazione del T.U. 286/1998 e successive integrazioni e modificazioni (DPR 334/2004), in particolare l'art. 40 "Casi particolari di ingresso per lavoro", comma 9 lettera b) e comma 10.

**B) MOTIVAZIONE**

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e successive modificazioni ed integrazioni, all' art. 27, comma 1, tra i casi particolari di ingresso dall'estero per motivi di lavoro, alla lettera f), prevede "l'ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato". In attuazione di tale disposizione il Regolamento in materia di immigrazione (DPR 394 del 31.08.1999 come modificato dal DPR 334 del 18.10.2004) all'art. 40 comma 9, lettera b), stabilisce che la sopra citata lettera f) si riferisce agli stranieri che per finalità formativa debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese "attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dalla organizzazione dalla quale dipendono".

In questa ipotesi di addestramento professionale, l'ingresso di cittadini stranieri dall'estero per svolgere l'attività di addestramento è possibile solo nell'ambito di un rapporto di distacco: lo straniero dipendente di una società estera ovvero operante all'estero viene temporaneamente trasferito o distaccato dall'organizzazione dalla quale dipende presso un datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia, per lo svolgimento di un'attività lavorativa a finalità formativa.

Il comma 10 dello stesso articolo 40, stabilisce poi la procedura per il rilascio del nullaosta al lavoro: da richiedere, a cura dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa (azienda o ente distaccatario), allo Sportello Unico competente, scegliendo in alternativa tra quello della provincia in cui ha sede legale la società o nella quale avrà luogo la prestazione lavorativa, che, comunque, devono essere situate nella Regione Marche.

Il Ministero della Solidarietà Sociale ha predisposto il modello tramite il quale formulare la richiesta allo Sportello Unico (reperibile sul sito [www.solidarietasociale.gov.it](http://www.solidarietasociale.gov.it) - Modello I), al quale va allegato il progetto formativo, approvato dalla regione di riferimento, tra i cui elementi essenziali, individuati sulla base della normativa regionale, vi deve essere necessariamente anche l'indicazione della durata del periodo di addestramento (comunque non superiore ai due anni, secondo le indicazioni dello stesso Ministero).



seduta del 1 AGO 2007

pag.

4

delibera 869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

In attuazione di tali disposizioni nazionali, è necessario che la Regione Marche si doti di un regolamento che disciplini le modalità di approvazione e di predisposizione dei progetti formativi, da realizzarsi nel territorio regionale, relativi a periodi temporanei di addestramento, rivolti a lavoratori stranieri extracomunitari, in situazioni di trasferimento temporaneo o distacco dalla azienda e/o straniero da cui dipendono.

### C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra, si propone di approvare il "Il regolamento concernente le modalità di predisposizione e di approvazione dei progetti formativi di addestramento temporaneo rivolti a lavoratori stranieri non comunitari da realizzarsi nella Regione Marche, ai sensi dell'art. 40 commi 9, lett. b) e 10 del DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004", contenuto nel documento allegato al presente atto del quale costituisce parte sostanziale ed integrante.

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Rossella Bugatti)

P.F. SERVIZI PER L'IMPIEGO E MERCATO DEL LAVORO

VISTO

Il Dirigente della P.F.  
(Dott. Fabio Montanini)

### PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione: Inoltre si attesta che dall'adozione della presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n° 87 pagine, di cui n° 23 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale  
(Dott. Bruno Brandoni)



- ALLEGATI -

**Allegato A**

**Regolamento concernente le modalità di approvazione e di predisposizione dei progetti formativi di addestramento temporaneo per lavoratori extracomunitari. Recepimento dell'art. 40 comma 9, lett. b) e comma 10) del DPR n. 394/1999, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal DPR n. 334/2004.**

Il presente regolamento disciplina le modalità di approvazione e le modalità di predisposizione dei progetti formativi di addestramento rivolti a lavoratori stranieri non comunitari residenti all'estero, in trasferimento temporaneo o distacco, dalla organizzazione da cui dipendono presso organizzazioni con sedi operative nella Regione Marche.

L'organizzazione presso la quale si dovrà svolgere l'attività di addestramento a finalità formative o ente distaccatario, presenta una richiesta di approvazione del progetto formativo, alla Regione Marche – Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, P.F. "Servizi per l'impiego e mercato del lavoro" (di seguito denominato ufficio competente) che rilascerà l'approvazione stessa.

L'Ufficio competente approva il progetto formativo entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. Il rilascio dell'approvazione del progetto formativo avviene previa presentazione della richiesta al seguente indirizzo: "Regione Marche, Servizio Istruzione Formazione e Lavoro – P.F. "Servizi per l'Impiego e Mercato del Lavoro", Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona".

Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. La richiesta di integrazioni sospende il termine di 15 gg. di cui sopra fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato la domanda è archiviata.

L'avvenuta approvazione o il diniego dell'approvazione del progetto saranno comunicati all'organizzazione richiedente.

L'ente distaccatario deve dare avviso tempestivo all'ufficio competente, qualora le condizioni dichiarate mutino nel corso della realizzazione del progetto formativo ed inviare, entro giorni 30 dal termine del progetto formativo stesso, una relazione sull'andamento dello stesso alla Regione Marche (ufficio competente).

**Art. 1 Progetto formativo**

Il progetto formativo deve contenere:

1. I dati identificativi dell'ente richiedente o ente distaccatario:

denominazione sociale

sede



Codice Fiscale – Partita IVA – matricola INPS

Iscrizione C.C.I.A.A. della provincia di ... .. nr. ... .. in data

Sede: via ... .. nr. ... .. Comune ... .. CAP ... .. Provincia

Nome e cognome del titolare:

nato a ... .. il

Stato di nascita e luogo di nascita , , ,

Cod. fiscale del rappresentante legale:

residente in ... .. provincia di ... .. via ... .., nr. ... .. CAP

cittadinanza

tipo di documento di identità

Numero di dipendenti in forza nell'unità operativa presso cui sarà impiegato il/i lavoratore/i in addestramento, di cui nr. ... .. apprendisti, nr. ... .. non appartenenti alla UE

## 2. I dati identificativi dell'ente distaccante

denominazione sociale

sede legale ... .. via ... .. nr.

Stato estero

3. La relazione esistente tra le due organizzazioni e la motivazione del trasferimento temporaneo o distacco del personale anche attraverso una dichiarazione di coerenza tra il settore od area di appartenenza di ciascun lavoratore interessato al progetto formativo nell'azienda straniera ed il settore od area di inserimento nell'azienda italiana, durante il trasferimento temporaneo o distacco

4. Il numero dei lavoratori in addestramento, con i dati anagrafici, il livello professionale e le mansioni svolte nell'organizzazione di provenienza. Rispetto a ciascun lavoratore va indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale se in possesso, stato civile, cittadinanza, stato di residenza, località, titolare di passaporto o di altro documento con indicazione della data di rilascio e di scadenza

5. L'impegno all'iscrizione dei lavoratori stranieri alle assicurazioni sociali obbligatorie.

6. La previsione del trattamento economico e normativo per ogni lavoratore straniero interessato al progetto, che dovrà comunque risultare non inferiore a quello garantito da contratto collettivo nazionale di categoria vigente

7. La descrizione della formazione così articolata:

- durata e tempi di attivazione
- modalità di svolgimento e fabbisogni formativi
- obiettivi
- la descrizione della attività teorica e della attività pratica previste, tenendo conto che si deve prevedere una formazione di base della lingua italiana di almeno 40 ore (ovvero l'indicazione delle ragioni per cui si ritiene di prescindere da tale formazione) ed una formazione (di almeno venti ore) concernente i temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro e della organizzazione del lavoro (diritti e doveri di lavoratori ed imprese).
- Modalità di verifica del raggiungimento delle finalità previste
- nominativo e ruolo del tutor.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

### Art. 2 Durata

La durata del periodo di addestramento è direttamente collegata alla finalità del progetto formativo ed al tipo di mansioni professionali cui lo stesso si riferisce. Comunque non deve essere inferiore ai tre mesi e non deve superare i ventiquattro mesi, così quantificata:

1. sino a sei mesi, per progetti inerenti figure professionali medio - basse;
2. sino a dodici mesi, per progetti inerenti figure professionali medio - alte
3. sino a ventiquattro mesi, per progetti inerenti responsabilità elevate (sub dirigenziali o dirigenziali).

### Art. 3 Documenti

Sono da allegare alla richiesta di approvazione:

una copia della dichiarazione rilasciata dall'ente distaccante ed una copia della dichiarazione di responsabilità dell'ente distaccatario tali da documentare il rapporto di lavoro esistente tra organizzazione di provenienza dei lavoratori in trasferimento temporaneo o distacco, e gli stessi lavoratori.

*[Handwritten signature]*